



Deliberazione n. 00008

del 06/03/2007

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO	REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE	
	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ( AUTONOLEGGIO CON	
21	CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI E TAXI ) - APPROVAZIONE	

L'anno **duemilasette**, addi **sei** del mese di **marzo** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

## All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	MARTINI PIETRO	SI	
2	RAI MAURO	SI	
3	NARBONI FABRIZIO	SI	
4	MAFFI PAOLO		SI
5	CROCI RITA	SI	
6	POLENGHI GIROLAMO	SI	
7	GAZZOLA EMILIO	SI	
8	DEMALDE' FAUSTO	SI	el
9	CAPOGRECO FILIPPO	SI	
10	POGGI IVANO	SI	
11	CIREGNA GIUSEPPINA	SI	
12	BONELLI ENRICO	SI	
13	RISCAZZI ORESTE	SI	
14	LOSI GIANGARLO	SI	===
15	ANDENA TERESA	SI	
16	TRAMELLI ANDREA	SI	
17	SOLARI RINO	SI	

TOTALI:

16

1

Partecipa il Segretario Comunale dott. ADRIANO FERDENZI

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **PIETRO MARTINI** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Alle ore 22.50: presenti 16 - assente Maffi.

Il Sindaco introduce e illustra brevemente la materia.

Apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la L. 15.05.92, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 4, che dispone l'adozione da parte del Comune di apposito Regolamento riguardante l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;

VISTA la delibera di Consiglio Regionale n. 2009 del 31.05.94, con la quale si dettano direttive ai Comuni e alle Province nelle materie di cui trattasi;

**VISTA** la deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale n. 430/1 del 25.08.1997 ad oggetto: "L.R. 45/79 e L. 21/902 e delibera di Consiglio Regionale n. 2009 del 31.05.94. Individuazione criteri per la definizione degli organici comunali inerenti l'espletamento dei servizi di taxi e noleggio con conducente";

**CONSIDERATO** che, così come risulta dalla nota della Provincia di Piacenza del 17/11/2006, prot. 8922/06, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune di Rivergaro per i servizi di noleggio con conducente di autovetture e di taxi, è pari a 7;

**DATO ATTO** che la Provincia, così come previsto dall'art. 28 della L.R. n. 30/98 approva i Regolamenti relativi al servizio di noleggio con conducente con qualsiasi mezzo esercitati;

VISTI i pareri prescritti dalla normativa di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, che di seguito si trascrivono:

- Responsabile Servizio Interessato - parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Segretario Comunale - parere in ordine alla legittimità: favorevole;

PROCEDUTOSI a votazione palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 16
- Astenuti	N. //
<ul> <li>Votanti</li> </ul>	N. 16
<ul> <li>Voti favorevoli</li> </ul>	N. 16
<ul> <li>Voti contrari</li> </ul>	N. //

Proclamato dal Sindaco,

#### **DELIBERA**

- 1) **DI ADOTTARE** ai sensi dell'art. 4 e 5 della legge 15.01.92, n. 21 il regolamento comunale relativo al servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a 9 posti e di taxi, costituito da n. 36 articoli, unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
- 2) **DI DARE ATTO** che il numero di autorizzazioni concedibili dal Comune è pari a n. 7 secondo i criteri adottati dalla Provincia;
- 3) **DI INVIARE** copia del presente Regolamento alla Provincia di Piacenza per gli adempimenti previsti dalla L.R. 30/98.

## COMUNE DI RIVERGARO

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 06/03/2007

OGGETTO: REGOLAMENTO PER TRASPORTO PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI E TAXI) APPROVAZIONE.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Rivergaro, 6 marzo 2007



Il Segretario Generale Convenzionato Dott Adrianb Ferdenzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. 18.8.2000, n.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Rivergaro, 6 marzo 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **FINANZIARIO** (dr. Achille Menzani)

## COMUNE DI RIVERGARO

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ( AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI E TAXI) (Legge 15 gennaio 1992, n. 21)

#### ART. 1

## **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

 Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio con conducente), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. Tale servizio è altresì disciplinato alle seguenti norme:

a) a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21,

b) b) dagli articoli 19; punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- c) c) dal D.Lgs 30 aprile 1992, n 285 e successive modifiche e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

e) e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non in linea;

f) f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente:

g) g) dall'art. 8 delle legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura:

 i) dal Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, in attuazione della Direttiva della Comunità Europea n. 438 del giugno 1989, riguardante l'accesso alla professione dei trasportatori di viaggiatori su strada;

j) j) D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

k) k) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## ART. 2

## **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

 Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoservizi non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 21/1992.

3. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

#### ART. 3

## ORGANICO DEI VEICOLI

 L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:

a) a) servizio di taxi con autovettura: n. 1 licenze;

- b) b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 2 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- 2. Le modifiche di organico dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o ad altre esigenze parimenti dimostrabili sono approvate dal Consiglio

Comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 e successivamente sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale;

3. Il Comune di Rivergaro visti i criteri ex legge 21/92 ed i calcoli parametrici della Provincia di Piacenza, considera quale numero ottimale per l'organico dei veicoli con l'entrata in vigore del presente regolamento, n. 5 autorizzazioni di N.C.C. e n. 2 licenze di taxi.

#### ART. 4

#### CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposito titolo autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 2. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n. 21/92.
- 3. E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 4. 4. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
- 5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
- 7. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L.21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
- 8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
- 9. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

## ART. 5

## ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

- Nei casi di necessità accertati dal Responsabile del Servizio, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi o di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio medesimo, sentito il parere dell'ufficio comunale competente.
- 2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C.
- 3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'aitro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## ART. 6

## AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti degli stati dell'Unione lo consentano.
- 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento dirigenziale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e degli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali); per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

La prestazione del servizio per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

#### ART. 7

## REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche indicate all'art. 7 della legge 21/92, appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizione di reciprocità.

#### ART. 8

## MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
- Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
- Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento che si sono 3 rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, oltre alle altre forme di pubblicizzazione adottate per i concorsi pubblici.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o di una sola 4

autorizzazione per ogni bando.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui 5. all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea.

## ART. 9

## CONTENUTI DEL BANDO

- Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i sequenti elementi essenziali:
  - a) a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
  - elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;

c) c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

d) d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

#### ART. 10

## COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita con provvedimento di nomina della Giunta Comunale la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

2. La commissione comunale è formata da 3 membri:

- Un consigliere comunale designato dal Consiglio Comunale, Presidente;
- Uno scelto fra i nominativi presentati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

Uno designato dalle associazioni degli utenti a livello locale.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato. 3.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di Categoria non inferiore a C, appartenente all'ufficio comunale competente.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della L. 21/92 nonché le funzioni previste dalle indicazioni regionali.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dai componenti della commissione, oppure dal Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.

- 7. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
- 8. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
- 9. La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina, e comunque fino a nuova nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziative dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

## COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

- 1. La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di N.C.C.
- 2. La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui un dipendente comunale preposto al servizio interessato che la presiede, e opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
- 3. La commissione di cui al presente articolo dura in carica 2 anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine in cui alla lettera d) del precedente art. 9.
- 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con Categoria non inferiore a C, designato dal Segretario comunale o dal dirigente del servizio interessato.

#### ART. 12

#### ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

- Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei Candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune ed esaminano tutti i requisitii oggettivi e soggettivi dei richiedenti e gli eventuali titoli di preferenza; stabiliscono la data degli esami.
- 2. Per esprimere il proprio guidizio ogni commissario dispone di dieci punti. All'esame dei compiti scritti, alle prove orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

#### **ART. 13**

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) a) certificato di iscrizione al ruolo:
  - b) b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
  - d) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere effetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- Per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
  - essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - 2) 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
  - 3) 3) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
  - 4) 4) avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di xxxxxxxxx;
  - 5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.
- 3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimento adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge,
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
- 4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### MATERIE D'ESAME

- 1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza e dell'autorizzazione riguardano:
  - conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
  - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
  - elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.
- 2. Possono aggiungersi, facoltativamente, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua dell'Unione Europea e, eventualmente, le altre lingue per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

## ART. 15

## ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

 Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

 La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di un anno. I posti in Organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

## ART.16

## TITOLI DI PREFERENZA

- 1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio per analogo periodo.
- 2. 2. In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea.
- Costituisce altresì titolo preferenziale:
  - l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
  - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

#### INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario

dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

#### ART. 18

# TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione. 2.

Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato dal comune alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92

La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

- A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi
- Al titolare che abbia trasferito lá licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

## ART. 19

## TAXI DI SCORTA

Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi di suddetti

veicoli

## ART. 20

# COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DI SERVIZIO

- 1. 1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a) a) prestare il servizio;
  - comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b) b)
  - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto; c) c)
  - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo; d) d)
  - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del e) e) trasporto per causa di forza maggiore;

- f) f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.
- 2. 2. E' fatto divieto di:
  - a) a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplica richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo:
  - b) b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli dell'attività;
  - d) d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
- Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### ART. 22

## TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

- 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2. La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

## ART. 23

## IDONEITA' DEI MEZZI

- 1. 1. Fatta salva la verifica in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 10 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. disponendo, direttamente o per tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
- 2. La Polizia Municipale verifica il rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 12 della L. 21/92 comunicando le eventuali difformità alla Commissione Consultiva per le opportune disposizioni.
- 3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 30.
- 4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 10.
- 5. In tale ipotesi, sulla licenza di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### **TARIFFE**

- 1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano a base chilometrica per il servizio extraurbano.
- 2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con autovetture da noleggio ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente su applicano, di norma, le tariffe in vigore.
- 3. Le tariffe per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla giunta comunale su proposta della Commissione Consultiva di cui all'art. 10 e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

## ART. 25

#### TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. 1. I servizi di taxi sono regolati ove necessario da turni e orari stabiliti dal Responsabile del Servizio.

## ART. 26

## TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

- 1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
- 2. E' obbligatorio e gratuito, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

## ART. 27

## **VIGILANZA**

1. La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere richieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

## ART. 28

## **DIFFIDA**

- Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
  - a) a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d) d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne comunicazione al Comune;
  - e) e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
  - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
- Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

#### ART. 29

## SANZIONI

1. 1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione;
- 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni, di quanto previsto dal D.Lgs 18.08.2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e successive modiche e integrazioni, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
  - a) a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per violazione dell'art. 4, comma 6
  - b) b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione dell'art. 4 comma 8;
  - c) c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1032,91 per le violazioni dell'art. 5 comma 1:
  - d) d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 20
  - e) e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1032,91 per violazione dell'art. 22, comma1;
  - f) f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per violazione dell'art. 22, comma3;
  - g) g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1032,91 per violazione dell'art. 24;
- 2. 2. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

## SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

- La licenza o l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio sentita la commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - a) a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
  - b) b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - d) d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
  - e) e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - f) f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
- 2. La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

## ART. 31

## REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b) b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 30;
  - c) c) quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18 del presente Regolamento;
  - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e) e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento:
  - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - h) h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- 2. La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

- In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente al ruolo.
- 4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
- 5. La revoca deve comunque essere preceduta da richiamo scritto e da sospensione temporanea.

## PROCEDIMENTO SANZIONARIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato

e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

#### **ART. 33**

## DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza nei seguenti casi:
  - a) a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento,
  - b) b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) c) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## ART. 34

## IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L: 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o dell'autorizzazione.

## ART. 35

## ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale incompatibili o in contrasto con il medesimo.

#### ART. 36

## **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione, pubblicazione all'albo pretorio, nei modi e nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE (Pietro Martini)



IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Adriano Ferdenzi)

Ecoleul Idroup

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

Rivergaro, li 3 1 MAR 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Rivergaro, li 1 8 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Adriano Ferdenzi)

vectors lederona